



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Area Risorse Umane
Settore Personale Docente
Ufficio Carriere del Personale docente

Circolare

Al Personale Docente e Ricercatore

Ai Chiar.mi Direttori dei Dipartimenti

Ai Segretari Amministrativi e didattici dei Dipartimenti

Oggetto: Incarichi presso enti pubblici e privati e attività di consulenza di professori e ricercatori –
Modifiche al *Regolamento* di Ateneo e interpretazione autentica.

Si informa che, in data 28 settembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al *Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori*”, reperibile on-line con la relativa modulistica nello [spazio web dedicato](#).

Tali modifiche sono state rese necessarie per adeguare il *Regolamento* a quanto stabilito in materia dal decreto legge n. 44/2023, convertito con legge n. 74 del 21 giugno 2023.

In particolare, si segnala che l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 44/2023 ha allargato le tipologie di incarichi (anche) retribuiti che possono essere svolti previa autorizzazione rettorale, inserendo il comma 10-bis all'articolo 6 della legge n. 240/2010 - *Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*. Con il nuovo comma è stato previsto che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché detti incarichi:

- siano svolti in regime di indipendenza;
- non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali;
- non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università;
- non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate.

Inoltre, si informa altresì che, con l'art. 9, comma 2-ter, dello stesso d.l. n. 44/2023, è stata fornita un'interpretazione autentica del primo periodo del comma 10, art. 6, legge n. 240/2010, con riferimento al libero svolgimento di attività di consulenza: *“il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando il limite massimo del trattamento economico complessivo fissato in base all'art. 23-ter del d.l. n. 201/2011”*.

Si evidenzia che la norma, oltre ad esplicitare il divieto di cumulo di impieghi (“senza vincolo di subordinazione”), ribadisce la condizione di assenza di “un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata” allo svolgimento delle attività di consulenza, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di consulenza liberalizzata “per fini di giustizia”.

Il Rettore
f.to Roberto Di Lenarda